



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE
DELIBERA NUMERO 635 DEL 28/04/2022**

RINNOVO DEL PROTOCOLLO QUADRO DI INTESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021-2025





PREMESSE:

- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. , ed in particolare l'art. 10, che stabilisce che le Regioni, e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN [.....] svolgano, anche mediante convenzioni, **attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive Associazioni dei datori di lavoro;**
- l'art. 2, comma 1, lett. ee) e l'art. 51, del medesimo decreto, che definiscono le funzioni degli **ORGANISMI PARITETICI** quali sedi privilegiate per la **programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia** ed ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai contratti collettivi di riferimento;





- il DPCM 21 dicembre 2007 e l'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che prevedono **l'istituzione e il funzionamento presso ogni Regione di un Comitato Regionale di Coordinamento**, composto dagli Enti aventi competenza in materia, e la partecipazione ai lavori del succitato Coordinamento di Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale al fine di indirizzare le attività di prevenzione;
- la propria deliberazione n. 963 del 23 giugno 2008 con la quale si istituisce il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- **la propria deliberazione n. 1855 del 14 dicembre 2020** con la quale è stata recepita l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 agosto 2020, concernente il **“Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025”**;





SOSTEGNO AL RUOLO ATTIVO DI RSL/RLST E DELLA BILATERALITA'

- **il Macro Obiettivo 5.4 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali”** individuato nel succitato Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 che evidenzia che il Piano in parola, anche al fine di rispondere alle indicazioni europee, intende sviluppare azioni volte, tra l’altro, **a sostenere il ruolo attivo di RLS/RLST e della bilateralità**
- **l’Obiettivo strategico 4.3** indica tra le Linee Strategiche di intervento il **“Sostenere il ruolo di RLS/RLST di sito produttivo e della bilateralità”**
- tra i **Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)** di riferimento, individua il Livello **“Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”** – Area di Intervento C **“Sorveglianza, Prevenzione e Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”**, Programma/Attività C2 **“Cooperazione del sistema sanitario con altre Istituzioni e con le Rappresentanze Sindacali e Datoriali, per la realizzazione di programmi intersettoriali”**, contenuto nell’Allegato 1 di cui al DPCM 12 gennaio 2017;





la **deliberazione n. 2144 del 20 dicembre 2021** con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il proprio Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 nel cui ambito sono delineati Programmi dedicati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che prevedono, in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, **lo sviluppo, all'interno del Comitato Regionale di Coordinamento, di azioni di rafforzamento del coordinamento tra Istituzioni e partenariato economico e sociale e di supporto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;**



PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021 - 2025





Considerato che la **collaborazione con la bilateralità** viene prevista nel **Piano Nazionale della Prevenzione 2020–2025** anche negli obiettivi relativi alle azioni **trasversali** ove sono indicati **l'intersettorialità, la formazione, la comunicazione e l'equità** da sviluppare in particolare nell'ambito di un confronto strutturato a livello regionale e territoriale, con Enti e Parti Sociali, su obiettivi e strumenti per le attività di prevenzione, controllo e informazione, nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché in questo ambito viene ricompreso anche il supporto a programmi di formazione sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) soprattutto dell'artigianato;





Rilevato che:

- la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso le proprie Aziende USL, intende promuovere lo sviluppo di iniziative e progetti che concorrano al miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dando piena attuazione al Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025;
- l'OPRA EMILIA-ROMAGNA - Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato e l'EBER - Ente Bilaterale dell'Emilia-Romagna hanno la finalità di promuovere un sistema per la tutela e la sicurezza sul lavoro nel contesto della bilateralità artigiana, agendo nell'ambito di quanto la vigente legislazione ed in particolare i citati artt. 2, comma 1, lett. ee), 10 e 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. attribuiscono agli Organismi Paritetici e di quanto ad essi è riservato dall'Accordo Interconfederale Regionale del 23 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;





Rilevato che:

la Regione Emilia-Romagna, l'OPRA e l'EBER, in ragione della valutazione positiva dell'attività fino a oggi svolta a favore dei lavoratori e delle imprese artigiane nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento e, più nello specifico, dell'attività realizzata nell'ambito del “Protocollo Quadro d'Intesa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'artigianato” approvato con propria deliberazione n. 2025 del 28 novembre 2016, con durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e con possibilità di rinnovo, **riconoscono la necessità di continuare a realizzare compiutamente quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale e di pianificare e coordinare le attività previste attraverso il rinnovo del Protocollo Quadro di Intesa**





Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione del reciproco interesse e per le finalità sopra esposte, proseguire la collaborazione iniziata nel 2016 procedendo al rinnovo del Protocollo Quadro di Intesa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'artigianato di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna, da EBER e da OPRA, diretto in particolare:





alla promozione, all'interno del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., di azioni di supporto ai lavoratori, alle imprese artigiane, agli RLS, agli RLST e di sito dirette alla realizzazione dei Programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 **finalizzati alla tutela e alla promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali:**

- declinate per comparto produttivo (edilizia, agricoltura, logistica),
- per tipo di rischio (stress lavoro correlato, rischio cancerogeno e amianto, malattie muscolo-scheletriche),
- dei Progetti indirizzati all'invecchiamento attivo al lavoro,
- alla realizzazione di piani mirati di prevenzione che riguarderanno anche la sicurezza di macchine, attrezzature e impianti, dei trasporti professionale e non professionale,
- particolare attenzione alla promozione della salute e della sicurezza in ambito scolastico, nonché alla formazione e alla sicurezza degli studenti stessi, in particolare nei Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento (PCTO);





- a supportare, in coerenza a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2144 del 20 dicembre 2021, programmi di formazione sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) e, in particolare, a definire azioni comuni di informazione e formazione dirette ai Coordinatori dell'Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato (OPTA) e agli RLST dell'OPRA;





- a definire modalità di trasmissione dei nominativi e dei riferimenti degli RLST e dei Coordinatori di parte datoriale e sindacale OPTA alle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL Regionali;
- a proseguire, in considerazione dei positivi risultati finora ottenuti con i prodotti informativi riuniti nella **raccolta “Impresa sicura”** e realizzati congiuntamente tra l’Ente Bilaterale Emilia-Romagna e Marche, la Direzione Regionale Emilia-Romagna e Marche di INAIL e la Regione Emilia-Romagna e Marche, la collaborazione allo scopo di realizzare nuovi o aggiornati strumenti informativi diretti alla promozione della cultura della sicurezza a favore dei lavoratori e delle imprese artigiane e a favorirne la diffusione;





Rilevato che il Protocollo Quadro di Intesa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'artigianato **ha durata quinquennale** a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovato;

Dato atto che, a seguito del rinnovo del Protocollo di cui alla presente deliberazione, alla sottoscrizione dello stesso provvederà **l'Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna**, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;





Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

D E L I B E R A

- 1) di rinnovare, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che qui integralmente si richiamano, il Protocollo Quadro di Intesa con OPRA e con EBER in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'artigianato, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si ridefiniscono gli impegni e gli obblighi reciproci delle Parti firmatarie, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione delle medesime;
- 2) di stabilire che alla sottoscrizione del Protocollo con le Parti firmatarie del medesimo provvederà l'Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" ess.mm.ii.;
- 3) di stabilire che a seguito della sottoscrizione del rinnovo del Protocollo Quadro di Intesa non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;





Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

D E L I B E R A

- 4) di stabilire che il Protocollo Quadro di Intesa ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovato;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nell'Allegato A) "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvato con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.





Allegato parte integrante – 1

PROTOCOLLO QUADRO DI INTESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021-2025

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
OPRA e EBER





TRA

- la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini;
- l'O.P.R.A. EMILIA-ROMAGNA - Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato (d'ora innanzi OPRA), rappresentato dal Presidente Adonella Monari e dal Vicepresidente Lauro Borsato;
- l'Ente Bilaterale dell'Emilia-Romagna (d'ora innanzi EBER), rappresentato dal Presidente Barbara Maccato e dal Vicepresidente Luigi Foschi;





PREMESSO CHE

- la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, promuove lo sviluppo di iniziative che concorrano al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l'OPRA e l'EBER hanno la finalità di promuovere un sistema per la tutela e la sicurezza nel contesto della bilateralità artigiana, agendo nell'ambito di quanto la vigente legislazione ed in particolare gli artt. 2, comma 1, lett. ee), 10 e 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. attribuiscono agli Organismi Paritetici e di quanto ad essi è riservato dall'Accordo Interconfederale Regionale del 23 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;
- l'EBER, costituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai e CGIL, CISL, UIL, agisce quale Ente Bilaterale Regionale dell'Artigianato dell'Emilia-Romagna;





CONSIDERATO CHE

- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 10, stabilisce che le Regioni, e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico per il settore estrattivo, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), gli Organismi Paritetici e gli Enti di Patronato svolgano, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive Associazioni dei datori di lavoro;





CONSIDERATO CHE

- l'art. 2, comma 1, lett. ee) e l'art. 51, del medesimo decreto, definiscono le funzioni degli Organismi Paritetici quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia ed ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;





CONSIDERATO CHE

- il DPCM 21 dicembre 2007 e l'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prevedono l'istituzione e il funzionamento presso ogni Regione di un Comitato Regionale di Coordinamento, composto dagli Enti aventi competenza in materia e la partecipazione ai lavori del succitato Coordinamento di Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale al fine di indirizzare le attività di prevenzione;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 963 del 23 giugno 2008 ha istituito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;





CONSIDERATO CHE

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1778 del 3 novembre 2008 ha individuato le Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007, al fine di assicurare la partecipazione delle Parti Sociali;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 14 dicembre 2020 ha recepito l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 agosto 2020, con Repertorio n. 127/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente il “Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025”;





CONSIDERATO CHE

-il Macro Obiettivo 5.4 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali” individuato nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 evidenzia che il Piano in parola, anche al fine di rispondere alle indicazioni europee, intende sviluppare azioni volte, tra l’altro, a sostenere il ruolo attivo di RLS/RLST e della bilateralità, e più precisamente con l’Obiettivo strategico 4.3 indica tra le Linee Strategiche di intervento il “Sostenere il ruolo di RLS/RLST di sito produttivo e della bilateralità” e tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di riferimento, individua il Livello “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”–Area di Intervento C “Sorveglianza, Prevenzione e Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, Programma/Attività C2 “Cooperazione del sistema sanitario con altre Istituzioni e con le Rappresentanze Sindacali e Datoriali, per la realizzazione di programmi intersettoriali”, contenuto nell’Allegato 1 di cui al DPCM 12 gennaio 2017;





CONSIDERATO CHE

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2144 del 20 dicembre 2021 approva il Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 nel cui ambito sono delineati Programmi dedicati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che prevedono, in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, lo sviluppo, all'interno del citato Comitato Regionale di Coordinamento, di azioni di rafforzamento del coordinamento tra Istituzioni e partenariato economico e sociale e di supporto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;





CONSIDERATO CHE

la collaborazione con la bilateralità viene prevista nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020–2025 anche negli obiettivi relativi alle azioni trasversali ove sono indicati l'intersectorialità, la formazione, la comunicazione e l'equità da sviluppare in particolare nell'ambito di un confronto strutturato a livello regionale e territoriale, con Enti e Parti Sociali, su obiettivi e strumenti per le attività di prevenzione, controllo e informazione, nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché in questo ambito viene ricompreso anche il supporto a programmi di formazione sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) soprattutto dell'artigianato;





SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo Quadro di Intesa;

Articolo 2 – Finalità.

Le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e della normativa di riferimento, con il presente Protocollo Quadro di Intesa intendono realizzare, attraverso l'azione del Comitato Regionale di Coordinamento previsto all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il rafforzamento del coordinamento tra Istituzioni e partenariato economico e sociale al fine di assicurare, nell'ambito della bilateralità artigiana, la promozione di programmi di prevenzione diretti ai lavoratori e alle imprese artigiane;





Articolo 3 – Impegni.

Le Parti, in attuazione di quanto previsto all'art. 2, si impegnano:

- alla promozione, all'interno del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., di azioni di supporto ai lavoratori, alle imprese artigiane, agli RLS, agli RLST e di sito dirette alla realizzazione dei Programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 finalizzati alla tutela e alla promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali declinate per comparto produttivo (**edilizia, agricoltura, logistica**), per tipo di rischio (**stress lavoro correlato, rischio cancerogeno e amianto, malattie muscolo-scheletriche**), dei Progetti indirizzati alla **promozione della salute e all'invecchiamento attivo al lavoro**, alla realizzazione di **piani mirati di prevenzione** che riguarderanno anche la **sicurezza di macchine, attrezzature e impianti, dei trasporti professionale e non professionale**, alla salute e della sicurezza in ambito scolastico (PCTO)





Articolo 3 – Impegni.

- a supportare, in coerenza a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.2144 del 20 dicembre 2021, programmi di formazione sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) nell'ambito della bilateralità del settore artigiano e, in particolare, a definire azioni comuni di informazione e formazione dirette ai Coordinatori dell'Artigianato(OPTA) e agli RLST dell'OPRA;-alla promozione, a livello locale, di azioni comuni volte a sostenere sul territorio la cultura della legalità e della salute e sicurezza sul lavoro, coerentemente alle indicazioni stabilite a livello regionale;
- a definire modalità di trasmissione dei nominativi e dei riferimenti degli RLST e dei Coordinatori di parte datoriale e sindacale OPTA alle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL Regionali;





Articolo 3 – Impegni

Le Parti, inoltre, in considerazione dei positivi risultati finora ottenuti con i prodotti informativi riuniti nella raccolta “Impresa sicura” e realizzati congiuntamente all’Ente Bilaterale Marche, alla Direzione Regionale Emilia-Romagna e Marche di INAIL e alla Regione Marche, si impegnano a proseguire la collaborazione allo scopo di realizzare nuovi o aggiornati strumenti informativi diretti alla promozione della cultura della sicurezza e a favorirne la diffusione;





Articolo 4 – Gruppo di Coordinamento

Nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 963 del 23 giugno 2008, è costituito un Gruppo di Coordinamento composto sulla base delle designazioni espresse dalle Parti firmatarie del presente Protocollo Quadro di Intesa. Il Gruppo di Coordinamento dovrà programmare l'attività e monitorare la realizzazione delle relative azioni. Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno ogni sei mesi. In esito alla riunione verrà predisposto uno specifico rapporto trasmesso con le modalità previste per il verbale redatto a fronte delle riunioni del citato Comitato;





Articolo 5 – Durata.

Il presente Protocollo Quadro di Intesa ha validità quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovato.

Per la Regione Emilia-Romagna

L'Assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini

Per OPRA Emilia-Romagna

Il Presidente Adonella Monari

Il Vicepresidente Lauro Borsato

Per EBER Emilia-Romagna

Il Presidente Barbara Maccato

Il Vicepresidente Luigi Foschi





r_emiro.Giunta - Rep. RPI 10/06/2022.0000265.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BORSATO LAURO, MONARI ADONELLA, MACCATO BARBARA, FOSCHI LUIGI, DONINI RAFFAEL



E

Protocollo Quadro di Intesa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'artigianato

TRA

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, con sede in Viale Aldo Moro, 52, 40127 Bologna, rappresentata dall'Assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini;

e

l'O.P.R.A. EMILIA-ROMAGNA - Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato (d'ora innanzi OPRA), codice fiscale 91359350377, con sede in Via de' Preti, 8, 40121 Bologna, rappresentato dal Presidente Adonella Monari e dal Vicepresidente Lauro Borsato;

e

l'Ente Bilaterale dell'Emilia-Romagna (d'ora innanzi EBER), codice fiscale 92027410379, con sede in Via de' Preti, 8, 40121 Bologna, rappresentato dal Presidente Barbara Maccato e dal Vicepresidente Luigi Foschi; d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti;





<https://salute.regione.emilia-romagna.it/prp>

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2022/giugno/sicurezza-sul-lavoro-rinnovato-il-protocollo-quadro-di-intesa-per-il-settore-artigianato>





**ALCUNI PROGETTI E MATERIALI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL
PROTOCOLLO PRECEDENTE DEL 2016 CHE HA ACCOMPAGNATO
IL PRP 2015-2019 E OLTRE**





Formazione RLST

Obiettivo

□ Gli RLST sanno contribuire all'adozione di idonee misure di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro.

Gli RLST sanno effettuare un accesso nei luoghi di lavoro senza rischio di contagio per loro e per le persone che incontrano.

Gli RLST sanno raccogliere dalle aziende indicazioni di soluzioni per contribuire alla crescita del sistema della prevenzione.


Superfici	Particelle virali infettanti rilevate fino a	Particelle virali infettanti non rilevate dopo
carta da stampa e carta velina	30 minuti	3 ore
tessuto	1 giorno	2 giorni
legno	1 giorno	2 giorni
banconote	2 giorni	4 giorni
vetro	2 giorni	4 giorni
plastica	4 giorni	7 giorni
acciaio inox	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato interno	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato esterno	7 giorni	non determinato

RLST ed COVID-19

MAZIONE RLST EX ARTICOLO 48

9.30 ALLE 13.30

Formazione associazioni



Epidemia di COVID-19

VENERDÌ, 5 GIUGNO 2020

Sanificazione



LETTINI E DOCCE ABBRONZANTI

I lettini, docce abbronzanti hanno al loro interno (incorporate nella macchina) piccole ventole che immettono aria dell'ambiente circostante (quello dei locali del laboratorio estetico) allo scopo di raffreddare, è sufficiente una pulizia/ disinfezione giornaliera di dette ventole, considerando che le macchine sono alloggiare in box chiusi? Al momento abbiamo dato indicazione di non utilizzare tale tipo di strumentazione, in attesa di chiarimenti.





HOME > SICUREZZA E SALUTE

Sicurezza e salute



La Bilateralità artigiana, attraverso il proprio Organismo Paritetico, interviene nel campo della sicurezza aziendale, ai sensi del Dlgs 81/08, con specifiche attività ed iniziative. Le attività e gli strumenti che la pariteticità artigiana ha promosso e realizzato sono determinati da accordi siglati sia a livello nazionale (OPNA) che regionale (OPRA) la cui operatività è spesso messa in capo alle strutture territoriali presenti in regione (OPTA). Aderiscono all'Organismo Paritetico tutte le imprese che, in ottemperanza agli accordi sottoscritti dalle Parti, contribuiscono al sistema.

COVID 19 - Procedure condivise dalle Parti Sociali di EBER con la Regione Emilia Romagna per la sicurezza dei lavoratori in azienda

Test Antigenici Rapidi



[Chi siamo](#)

[Come aderire](#)

[Prestazioni e Attività](#)

[Osservatorio](#)

[Pubblicazioni](#)

[Accordi](#)

[Contratti](#)

[Link](#)

[Abaco](#)

[Contatti](#)



COVID 19 - Procedure condivise dalle Parti Sociali di EBER con la Regione Emilia Romagna per la sicurezza dei lavoratori in azienda

Test Antigenici Rapidi

Opra

Accordi sicurezza

Sedi periferiche

Regolamento

Regolamento elezione RLS

Modulistica

Bando ISI-INAIL

Procedure standardizzate

Impresa sicura

- Sovraccarico biomeccanico

- Il peso giusto nel modo giusto

- Ripetitivo ma sicuro

- Stili di vita

Pubblicazioni

Scrivici